

REGOLAMENTO IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 31 agosto 2013 n 101 convertito nella legge 30 ott. 2013 n. 125 e dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, disciplina le procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in servizio presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria;
2. La presente disciplina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge. 29 luglio 1991, n° 243 di cui in premessa, costituisce regolazione speciale e derogatoria in materia di procedimenti di selezione, e trova applicazione limitatamente alle procedure di stabilizzazione del personale, in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 2.
3. La stabilizzazione avverrà nei limiti delle disponibilità di bilancio, e nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'articolo dall'art. 4 della Legge 27 dic. 1997 n. 449 e dell'art. 4 c. 1, del Decreto Legislativo 49/2012, come rese compatibili con la specifica natura e condizione dell'Ateneo dalla deliberazione del C.T.O in data 20 dicembre 2013.

Art. 2 – Requisiti generali e modalità di ammissione

1. Alla procedura di stabilizzazione è ammesso, a istanza, il personale, in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego presso la pubblica amministrazioni e che si trovi in una delle seguenti posizioni:
 - a) essere in servizio a tempo determinato presso l'Università per Stranieri alla data di emanazione dell'Avviso della procedura di stabilizzazione ed. essere stato assunto mediante procedura selettiva di natura concorsuale a norma di legge;
 - b) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria per cui si presenta istanza di stabilizzazione;
 - c) aver maturato tre anni di servizio complessivi a tempo determinato, anche non continuativi, presso l'Ateneo alla data dell'Avviso di avvio della procedura di stabilizzazione.
2. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alle procedure di stabilizzazione.

Art. 3 - Procedura di stabilizzazione

1. La procedura di stabilizzazione si concreta nella verifica ed accertamento delle competenze professionali (conoscenze e capacità operativa) acquisite dal candidato in materia di legislazione universitaria con riferimento alla categoria e profilo di appartenenza ed avviene mediante colloquio e valutazione della qualità dell'attività svolta nel triennio



come emerge da apposita relazione redatta dal Direttore amministrativo e confermata dal Rettore.

Art. 4 - Commissione di selezione

1. La commissione preposta all'accertamento di cui sopra è nominata con provvedimento del Direttore amministrativo ed è presieduta da un docente di discipline giuridiche o da un dirigente dei ruoli delle università..

Art. 5 – Provvedimento di stabilizzazione

1. I candidati che risulteranno idonei alla verifica di cui al precedente art. 3 saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e non sono soggetti al periodo di prova.

2. L'assunzione a tempo indeterminato avverrà, ai sensi del vigente c.c.n.l.- comparto universitario- mediante contratto di lavoro di diritto privato, secondo l'ordine di anzianità di servizio e l'ordine di scadenza dei relativi contratti a tempo determinato. Nel caso in cui la scadenza del contratto a tempo determinato preceda la data programmata per la stabilizzazione, i contratti saranno prorogati fino all'assunzione a tempo indeterminato e, comunque sia, non oltre il 31 dicembre 2016.

Art. 6 - Proroghe dei contratti di lavoro in atto

1. Tutti i contratti in essere con il personale in servizio che ha maturato i requisiti di cui agli articoli 2 e 6 del presente Regolamento, verranno prorogati, nei limiti della disponibilità finanziaria, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione ed alla stipula del relativo contratto a tempo indeterminato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

Art. 7 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento verrà modificato qualora risulti incompatibile con eventuali disposizioni normative successive alla sua approvazione e avrà efficacia fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

2. Per quel che non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle norme di principio contenute nel C.C.N.L. di comparto, in quanto applicabili.

